



51147-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2261/2019
ALDO ESPOSITO		UP - 27/11/2019
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 17615/2019
ANTONIO LEONARDO TANGA		
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

RA nato a X il X 1968

avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PEDICINI ETTORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Per R e' presente l'avv. Alecce Patrizio del foro di Roma che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierna ricorrente RA , con sentenza del **13/9/2018** confermava la sentenza, appellata dall'imputata, con cui, in data **16/11/2010** il GUP del Tribunale di Tivoli, all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva condannata, concessele le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e applicata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa e non menzione, con condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 589, 2° comma cod. pen. perché cagionava la morte di FB , per colpa consistita in imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare perché, alla guida della Lancia Y targata X , nel percorrere la via X , ometteva di prestare particolare attenzione alla guida e di moderare la velocità nell'approssimarsi ad un attraversamento pedonale, nonché di mettere in atto le manovre necessarie ad evitare l'investimento del F , pedone del quale nemmeno si avvedeva e che attraversava la strada da destra verso sinistra sulle strisce pedonali o nelle loro immediate prossimità, in X il X '2009.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RA , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo deduce vizio motivazionale in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria formulata con la proposizione di motivi aggiunti.

Si lamenta in proposito la carenza assoluta e apparenza della motivazione, laddove la sentenza impugnata, dopo aver dato atto del rituale deposito di motivi nuovi, rigetterebbe la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante mere formule di stile, limitandosi ad affermare la completezza ed esaustività del materiale probatorio raccolto senza confrontarsi con le peculiarità del caso in esame, così come prospettate dalla difesa.

In particolare, si deduce che, nei motivi di appello, veniva contestato l'elaborato del consulente del P.M.

Tutta la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di primo grado sarebbe stata viziata dalla mancata misurazione della lunghezza della frenata da parte della P.G. intervenuta. La mancanza di tale dato avrebbe determinato l'impiego, da parte del consulente, di elementi ricavati dalle mere ipotesi dei verbalizzanti e dalle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, tutti

elementi privi di valore tecnico-scientifico. La consulenza, inoltre, sarebbe incompleta ed insufficiente laddove non analizza ulteriori elementi tali da escludere l'esistenza del nesso causale, come la posizione degli occhiali del pedone, la posizione del sole con effetto di abbagliamento e l'andatura del pedone.

Evidente sarebbe stata la contraddittorietà della consulenza tecnica, sia in relazione al calcolo sommario della velocità del veicolo che alla ricostruzione del punto d'impatto.

Ebbene, il giudice di appello a fronte di tali specifici rilievi, avrebbe rigettato la richiesta formulata ex art. 603 cod. proc. pen. con una motivazione del tutto generica, che non potrebbe ritenersi integrata nemmeno dal prosieguo, dove vengono rigettati i motivi di appello nel merito, essendo diversi i presupposti sui quali erano fondate le richieste, in quanto i motivi nuovi tendevano a colmare le lacune e la contraddittorietà del compendio probatorio, mentre i motivi di appello tendevano ad ottenere una riforma della sentenza nel merito, ove fosse rimasto invariato il quadro probatorio esistente.

Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al primo motivo di appello.

Ci si duole che pur ricorrendo astrattamente un caso di doppia conforme, le due motivazioni non possono ritenersi come integranti a vicenda, in quanto le specifiche doglianze sollevate in appello riguardavano questioni non analizzate in primo grado. Ciò nonostante la sentenza impugnata con motivazione meramente apparente talvolta utilizza semplici clausole di stile e talvolta opererebbe uno sterile richiamo *per relationem* al provvedimento di primo grado.

Si evidenzia che la Corte capitolina, occupando lunghi tratti del provvedimento con il richiamo dei principi di diritto o con frasi meramente assertive e apodittiche, riserva gli unici riferimenti al caso concreto ad appena dieci righe, dove si limita a riferire i tratti salienti dell'incidente nella loro narrazione cronologica senza alcuna valutazione critica al fine di accertare la responsabilità dell'imputata

Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sulla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie né sulla specifica disamina dei punti focali della dinamica del sinistro proposta nei motivi di appello.

Viene, quindi, riportata la specifica disamina, contenuta nel gravame, dei punti focali della dinamica del sinistro rappresentati dal punto di impatto e dalla velocità del veicolo, per evidenziarne l'importanza al fine di valutare l'effettiva contraddittorietà della ricostruzione elaborata dal consulente del P.M., escludere il nesso eziologico tra la condotta e l'evento ed escludere la configurazione dell'elemento soggettivo del reato.

Con un terzo motivo si deduce inosservanza dell'art. 589 co.2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Si contesta la mancanza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato.

Dopo aver richiamato ampiamente i principi stabiliti da questa Corte in materia di sussistenza del nesso di causalità e di valutazione del comportamento alternativo lecito, viene rilevato che i giudici di merito non avrebbe assolutamente valutato l'incidenza della condotta del pedone quale concausa o causa sufficiente a determinare l'evento.

Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sul rigetto della tesi difensiva, che avrebbe meritato un maggiore approfondimento proprio alla luce della lacunosità della relazione del consulente del P.M. e degli elementi evidenziati dal consulente della difesa.

Si evidenzia che lo stesso consulente del P.M., Gurriero, dopo aver dato atto dell'inesistenza di dati relativi al comportamento del pedone asserisce poi che lo stesso avrebbe avuto andatura regolare, mentre in realtà dagli elementi acquisiti ve erano di tali da far presumere un'andatura più veloce di quella ipotizzata.

Si riportano, quindi, le incongruenze evidenziate sulla ricostruzione del comportamento del pedone concludendo per la verosimiglianza della tesi che il pedone si fosse precipitato ad attraversare la strada non avvedendosi del veicolo in arrivo, in quanto abbagliato dalla luce del sole.

Con un quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Ci si duole dell'avvenuto rigetto del motivo di appello con cui si censurava il severo discostamento della pena base dal minimo della pena e il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

L'impugnata sentenza asseriva la gravità dell'imprudenza della condotta senza specificare gli elementi dai quali dedurre tale gravità.

Inoltre la ricorrente rileva che, anche laddove non si volesse accogliere l'eccezione di carenza di motivazione, la stessa risulterebbe illogica e contraddittoria perché avendo riconosciuto la possibilità che la velocità tenuta dall'imputata potesse essere prossima al limite massimo consentito, avrebbe potuto valorizzare tale considerazione al fine di riconoscere un comportamento non grave ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte capitolina rigetta la richiesta di rinnovazione sul presupposto della completezza del materiale istruttorio che offre un chiaro quadro della vicenda che viene poi riassunto.

Va sottolineato inoltre che la Corte distrettuale ha fatto uso del proprio potere discrezionale in un giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, cioè allo stato degli atti.

Questa Corte di legittimità ha chiarito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161).

Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti - ivi compreso il pubblico ministero nonostante non abbia più il potere di consenso sulla richiesta del rito speciale - non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione (Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729; conf. Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913).

Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, dunque, è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 266145; conf. Sez. 1 - , Sentenza n. 12928 del 07/11/2018, P. Rv. 276318)

Ne deriva che, nei casi in cui si sia proceduto in primo grado con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti

punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163). E non è il caso che ci occupa.

**3.** Chiaramente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, che presenta anche ampi tratti di inammissibilità, in quanto lungi dal proporre una critica alla ricostruzione logica seguita dalla sentenza impugnata introduce una nuova valutazione di elementi di merito, preclusa in questa sede.

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4, 10 febbraio 2009, Pulcini).

In altri termini, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382).

**4.** Infondato appare il terzo motivo di ricorso. La corte di appello sottolinea l'importanza della grave condotta colposa dell'imputata rispetto all'evento verificatosi, rigettando la poco credibile ricostruzione della difesa.

La Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae ai denunciati vizi di legittimità- ha argomentatamente confutato la tesi difensiva secondo cui la R , quale conducente del veicolo investitore, non avrebbe potuto in alcun modo evitare il sinistro, nonostante avesse prontamente frenato, in quanto la manovra del pedone sarebbe stata improvvisa, con tempo di esecuzione pari o inferiore al tempo di reazione.

Rilevano i giudici del gravame del merito che le prove acquisite dimostrano esattamente il contrario, in quanto l'imputata, guidava l'autovettura in maniera distratta, ad. una velocità che, pur volendo prestar fede alla ricostruzione cinematica effettuata dal consulente tecnico della difesa, era prossima al limite massimo imposto dalla segnaletica verticale presente sul posto. E tale velocità si è rivelata inadeguata rispetto alla obiettiva situazione di pericolo visivamente segnalata anche dalle strisce orizzontali di attraversamento pedonale e- razionalmente desu- mibile dalla presenza dei marciapiedi costeggianti la sede viaria.

Di talché, è la corretta conclusione della sentenza impugnata, la R violava apertamente l'obbligo di ispezionare costantemente la strada, di mantenere sempre il controllo del veicolo e di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (conferente, in tal senso, è il richiamo a Sez. 4, n. 44651/2005).

A carico del conducente, infatti, e posto un particolare obbligo di attenzione nell'avvistamento del pedone - obbligo di prudenza da calibrare in base alla situazione concreta - in guisa da poter porre in essere efficacemente tutti i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento, anche in presenza di comportamenti irregolari da parte dello stesso pedone il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, nel dover prospettarsi le condotte irregolari altrui.

**5.** La sentenza appare, dunque, collocarsi correttamente nell'alveo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione al cosiddetto principio di affidamento -complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative- evocato in ricorso a favore dell'imputato assumendosi la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente.

Ebbene, va ricordato che il principio di affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. *ex multis* la recente Sez. 4 n. 10062 del 14/2/2019, Nostrani, non mass. e le conformi Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda, in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo

ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981).

Nell'affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte di legittimità aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'auto-mezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha condivisibilmente statuito, fin da tempo risalente, che il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili" (così questa Sez. 4 sent. 8859/1988), in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

Sempre in tema di pedoni, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (così questa Sez. 4, sent. n. 10635/2013 e, nello stesso senso sent. 33207/2013 secondo cui "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile").

**6.** Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il percorso motivazionale di cui alla citata sentenza 5691/2016, che ritiene pertanto opportuno ripercorrere.

Il principio di affidamento –come si ricordava in quella pronuncia- costituisce applicazione del principio del rischio consentito: dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta avrebbe come risultato di



paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l'affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste.

Nell'ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze.

Il principio di affidamento, d'altra parte, sarebbe da connettere pure al carattere personale e rimproverabile della responsabilità colposa, circoscrivendo entro limiti plausibili ed umanamente esigibili l'obbligo di rapportarsi alle altrui condotte.

Pertanto –come ricorda ancora la sentenza 5691/2016- esso è stato efficacemente definito come una vera e propria pietra angolare della tipicità colposa.

Pacificamente, la possibilità di fare affidamento sull'altrui diligenza viene meno quando l'agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere – ed è il caso che ci occupa- che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.

Un'analisi della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia consente di individuarvi una tendenza, in ambito stradale, a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza.

In tal senso vanno lette, ad esempio, le pronunce in cui si è affermato che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Coerentemente con tale assunto, è stata perciò, ad esempio, confermata l'affermazione di responsabilità in un caso in cui la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza (cfr. Sez. 4, n. 4257 del 28/3/1996, Lado, Rv. 204451). E, ancora, sulle medesime basi si è affermato, che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa (Sez. 4, n. 12879 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473); e che l'obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente

abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra in modo da essere in grado, se necessario, di fermarsi immediatamente (Sez. 4, n. 8359 del 19/6/1987, Chini, Rv. 176415).

7. Come rileva, ancora, la richiamata e condivisibile sentenza 5691/2016 di questa Corte, si tratta, allora, di comprendere se l'atteggiamento rigorista abbia una giustificazione o debba essere invece temperato con l'introduzione, entro limiti ben definiti, del principio di affidamento.

Senza dubbio quello della circolazione stradale è un contesto meno definito di quello del lavoro in *equipe* (con riferimento alla colpa professionale dei medici), ove il principio in parola trova pacifica applicazione.

Si configura, infatti, un'impersonale, intensa interazione che mostra frequenti violazioni delle regole di prudenza.

D'altra parte, il Codice della Strada presenta norme che sembrano estendere al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra questi vanno ricordati: 1. l'art. 141, che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza; e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile"; 2. l'art. 145, che pone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio; 3. l'art. 191, che prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata. Tali norme – è stato condivisibilmente rilevato nel recente arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimità più volte citato, alla cui articolata motivazione si rimanda – tratteggiano obblighi di vasta portata, che riguardano anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti. D'altra parte, le condotte imprudenti nell'ambito della circolazione stradale sono tanto frequenti che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile.

Costituisce, tuttavia, *ius receptum* di questa Corte, sin dalla giurisprudenza più risalente nel tempo, il principio che nell'ambito della circolazione stradale che qui interessa, si debba tenere conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559; Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688; Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204).

Successivamente questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 4, n. 37606 del 6/7/2007, Rinaldi, Rv. 237050; Sez. 4, n. 12361 del 7/2/2008; Biondo, Rv. 239258) che l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si

pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma rileva pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un'indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto.

Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antiggiuridico da parte dell'agente modello. Non può essere escluso del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, della imprevedibilità della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, congetturale, ma deve di necessità fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice.

L'esigenza di una indagine concreta, si è pure affermato dalla giurisprudenza da ultimo indicata, non viene meno neppure quando, come nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce in sé una contingenza imprevedibile, si è chiarito che lo spazio per l'apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducente è ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante, l'esigenza di preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilità della condotta) ha condotto questa Corte ad enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una condotta realmente imprevedibile.

Alla prima ampia configurazione della responsabilità la giurisprudenza ha dunque costantemente apposto il limite della imprevedibilità (cfr. Sez. 4, n. 41029 del 24/9/2008, Moschiano, Rv. 241476 che ha ritenuto integrare il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento; in motivazione la Corte ha precisato che

diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell'autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l'intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile), che talvolta si è richiesto essere assoluta (così Sez. 4, n. 26131 del 3/6/2008, Garzotto, Rv. 241004 che ha escluso la colpa generica del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiché si è ritenuto che il conducente dell'altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l'incidente, ponendosi alla guida in stato d'etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo). In altra più recente pronuncia, in senso maggiormente condivisibile, si è ritenuto che le imprudenze altrui fossero ragionevolmente prevedibili (così Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l'ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).

**8.** Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va allora osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di un rettilineo sgombro e con piena visibilità, appaia adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si rileva una plausibilità della motivazione della sentenza impugnata.

Le norme che presidono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 CDS, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta.

Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono condivisibilmente quelle dettagliate nell'art. 191 CDS,



che trovano il loro *pendant* nel precedente art. 190, che, a sua volta, dettaglia le regole comportarne tali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

In questa prospettiva, correttamente il giudice lombardo ha ritenuto che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, vada sintetizzata nell'"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (*rectius* i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: 1. quello di prestare attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2. quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3. quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni (conferenti in tal senso appaiono i riferimenti agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di cui a Sez. 4, 4/1/1991, Del Frate; Sez. 4, 12/10/2005, Leonini; Sez. 4, 13/10/2005, Tavoliere).

Si tratta, come visto nella giurisprudenza in precedenza ricordata, di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 CDS (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali (come nel caso che ci occupa) o in quello altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate).

I motivi dedotti in punto di responsabilità della R per l'investimento del F, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni proposte.

**9.** Anche il quarto motivo va rigettato avendo la corte di appello ritenuto che la pena da cui è partito il primo giudice, stimando come pena base quella di anni tre di reclusione, sia congrua, bene allineata con le finalità perseguite dall'art. 27 della Costituzione e rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

Ciò in quanto, per i giudici del gravame di merito, il discostamento dal minimo edittale ben si giustifica per la gravità dell'imprudenza che ha connotato le modalità della condotta.

Al contrario, concludono i giudici del gravame del merito, con una motivazione che anche in punto di dosimetria della pena si palesa logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, una pena ragguagliata a misure più prossime al minimo edittale esautorerebbe le finalità costituzionali cui deve tendere il trattamento sanzionatorio e si rivelerebbe inadeguata rispetto alla reale gravità del fatto.

**10.** Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2019

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Carla Merichetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19/12/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

